



REPUBBLICA ITALIANA

Ufficio del Giudice di Pace di Napoli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace, Dott. Rita Santarpia,

6^a Sezione Civile

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n° 20418/2013 del R.G.

tra

Puggillo Angela nata a Napoli il 10.06.1987 c.f.

PGGNGL87H50F839E rapp.ta e difesa ~~_____~~

Ursini Corso Umberto I, 191 Napoli;

ATTORE

contro

~~_____~~ Compagnia Aerea ~~_____~~ S.p.A. in p.l.r.p.t. ~~_____~~

~~025000044~~ rapp.ta e difesa dall'Avv. ~~Roberto Santarpia~~

~~_____~~;

convenuto

Avente ad oggetto: risarcimento danni.

CONCLUSIONI : come da verbale di causa.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'attore elett. dom.to come in atti, con citazione ritualmente notificata
alla convenuta chiedeva la condanna della stessa al risarcimento del

SENT. N. 16382/14

R.G. 20418/13

CRON. 5949/14

REP. _____

20/11/13

danno ed alle spese di giudizio, derivatole dallo smarrimento del bagaglio e dalla conseguente ritardata consegna dello stesso.

Costituitasi la convenuta eccepiva la mancanza di responsabilità del vettore per il ritardo, la decadenza dei termini contrattuali del reclamo per il danneggiamento ai bagagli

Acquisiti, documenti ed espletata la prova la causa veniva assegnata sentenza

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare va inoltre affermata la giurisdizione di questo giudicante rientrando la materia del risarcimento del danno al giudice ordinario.

La domanda è fondata e deve essere accolta, con l'imbarco, al momento del chek-in, il viaggiatore affida il suo bagaglio alla custodia del vettore aereo, il quale, per andare esente da responsabilità in ipotesi di perdita od avaria, deve provare di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno (ex art. 1681 c.c.; ex art. 20 della Convenzione di Varsavia del 12.10.1929, ratificata e resa esecutiva con legge 19.5.1932 n. 841, come integrata dal protocollo dell'Aja del 28 settembre 1955 ratificato con l. 3 dicembre 1962 n. 1832; ed ex art. 17, comma II, della Convenzione di Montreal del 28.5.1999, ratificata e resa esecutiva con legge n. 12 del 10.1.2004; oltre che firmata dalla Comunità Europea il 9 dicembre 1999 sulla base dell'art. 300, n. 2, CE, approvata con decisione del Consiglio 5 aprile 2001 ed entrata in vigore, per quanto riguarda la detta Comunità, il 28 giugno 2004; oltre che riversata nel regolamento comunitario 889/2002 di modifica del regolamento n. 2027/1997).

La convenuta, pertanto, deve rispondere dei danni conseguenti allo smarrimento e al danneggiamento del bagaglio.

A mente dell'art. 22 della Convenzione "nel trasporto di bagagli, la responsabilità del vettore in caso di distruzione, perdita, deterioramento o ritardo è limitata alla somma di 1000 diritti speciali di prelievo per passeggero, salvo dichiarazione speciale di interesse alla consegna a destinazione effettuata dal passeggero al momento della consegna al vettore del bagaglio, dietro pagamento di un'eventuale tassa supplementare".

Al cambio alla data odierna, dunque, la responsabilità del vettore aereo in caso di smarrimento del bagaglio non può eccedere la somma € 1.131,00 (valore unitario del diritto speciale di prelievo € 1,131 x 1.000), ed in tali limiti, pertanto, il danno attoreo deve essere liquidato.

Orbene, in considerazione di tutte le circostanze del caso concreto, quali i disagi sicuramente subiti dall'attrice per la mancanza di vestiti ed effetti personali e per la necessità di doversi comunque procurare, lo stress subito per la effettuazione delle ricerche necessarie al recupero dei propri bagagli e da ultimo il danneggiamento subito,

20481/B

ritiene questo Giudice che il danno de quo ben possa essere congruamente determinato in via equitativa in € 500,00.

Le somme predette, riconosciute a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale, vanno considerate come liquidate in via equitativa all'attualità.

Vanno poi corrisposti gli interessi nella misura legale da quest'ultima data sino al soddisfo.

Le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando, così provvede:

1. accoglie per quanto di ragione la domanda risarcitoria attrice e, per l'effetto, condanna la convenuta, in persona del legale rappresentante p.t., a pagare all'attrice la somma di €500,00;

2. condanna la convenuta, in persona del legale rappresentante p.t., alla refusione in favore degli attori delle spese di lite, che liquida in complessivi € 500,00, di cui € 100,00 per spese, oltre iva, cpa come per legge.

Così deciso in Napoli, li 04.04.2014



Il Cancelliere p.e. B3
Anna Correlli

Il Giudice
[Signature]

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
L 7 MAG. 2014
Napoli, Roma

Il Cancelliere p.e. B3
Anna Correlli